

CATERINA IAGNEMMA

I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondata alla deterrenza punitiva.

La l. 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di reato contro il patrimonio culturale, senza offrire, peraltro, alcuna definizione dell'oggetto di tutela. Dall'analisi delle norme ivi contenute, emerge come la *funzione promozionale* che s'intende attribuire allo strumento penale circa la salvaguardia del patrimonio artistico sia *tutta* giocata sulla severità del trattamento sanzionatorio: nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente *irrinunciabile* per garantire una tutela adeguata degli oggetti con valore culturale. Siffatta finalità non sembra conseguibile, tuttavia, attraverso il ricorso *enfatico* al diritto penale *retributivo*. L'impedire certi eventi lesivi non dipende, infatti, dal carattere esemplare della condanna applicata *dopo* il verificarsi degli stessi, ma dalla capacità di adottare filtri efficaci nei confronti di condotte pericolose rispetto al bene tutelato. Senza che si possa trascurare, peraltro, la necessità che la legge penale venga rispettata in ragione di un'*adesione* alle istanze di tutela del patrimonio artistico.

Onde predisporre una più efficace strategia preventiva quanto alle offese contro il patrimonio artistico, si potrebbero trarre utili spunti di riflessione dalla teoria dei beni comuni: in ragione del carattere diffuso che li qualifica, tali interessi manifestano, infatti, le stesse esigenze di tutela che valgono per i beni culturali.

The new crimes against cultural heritage. The short-sighted persistence of a criminal policy reduced to punitive deterrence

New types of offenses against cultural heritage have been included in the Italian criminal code by Law no. 22 of 9 March 2022, without any definition about the main object. From the analysis of these crimes, it emerges that the promotional function performed by the Criminal law in this field is based on the severity of sanctions. In establishing this, the legislator starts from a mistaken belief according to which the threat of imprisonment is indispensable to guarantee effective protection of the cultural heritage. However, this aim does not seem achievable through emphatic recourse to the criminal law. Preventing certain facts does not depend on the exemplary nature of the punishment but on the ability to adopt effective filters concerning dangerous conduct.

To prepare an effective preventive strategy for offenses against the cultural heritage, the theory of commons offers food for thought on the prevention: having a widespread character, commons have the same protection requirements as cultural heritage.

SOMMARIO: 1. Il concetto di bene culturale - 2. La tutela penale del patrimonio culturale prima dell'entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22. - 3. Le fattispecie incriminatrici previste dal nuovo titolo VIII-bis (*Dei delitti contro il patrimonio culturale*) del Codice penale. - 4. La tutela dei beni culturali e la teoria dei *commons*; prospettive *de iure condendo*.

1. *Il concetto di bene culturale.* La piena consonanza tra *φαινόμενον*, ovvero *apparenza*, e *νοούμενον*, letteralmente *ciò che è pensato*, caratterizza, a ben vedere, le forme espressive più elevate. Di modo che il *bello* può essere definito come «*unità del contenuto e del modo dell'esistenza di quel contenuto*»: «l'arte che non è ancora giunta a questa perfetta compenetrazione non ha an-

cora trovato il giusto contenuto e, perciò, neppure la giusta forma»¹. Il sostrato materiale dell'opera d'arte racchiude, dunque, valori ideali², esprimendo, in tal modo, una 'funzione educativa'. Il che, sul piano normativo, trova conferma nell'art. 9 della Costituzione³, ove, infatti, «la tutela dei beni culturali è postulata come corollario della norma fondamentale dedicata allo sviluppo della cultura»⁴.

Secondo questa prospettiva, pertanto, occorre predisporre misure idonee a garantire sia il mero mantenimento dello *status quo* delle opere artistiche, sia la loro *valorizzazione*, al fine di «promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso» (art. 6, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137*)⁵.

¹ HEGEL, *Lezioni di estetica. Corso del 1823*, traduzione e introduzione a cura di D'Angelo, San Donato Milanese, 2005, 35.

² A riguardo v. le osservazioni di ALIBRANDI, FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 25 s.; TAMIOZZO, *Presentazione*, in *Beni e attività culturali nell'evoluzione del sistema giuridico. La legge 1089/1939, dottrina, giurisprudenza, legislazione a confronto*, a cura di Vaccaro Giancotti, Roma, 1998, 13 ss.

³ Con riguardo all'art. 9 Cost. cfr. *ex multis* GIANNINI, *Sull'art. 9 Cost. (la promozione culturale)*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Milano, 1991, III, 435 ss.; MERUSI, *sub Art. 9 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna 1975, 434 ss.; PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente. Libertà civili e politiche*, Firenze, 1969, II, 394 ss.

⁴ SANTORO PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, a cura di Pace, Milano, 1973, III, 1425. Nel medesimo senso anche DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002, 30, il quale evidenzia come, circa l'art. 9 della Costituzione, «il riferimento non sarebbe a cose, beni e interessi, ma a una funzione, la funzione culturale, da collegare alla formazione intellettuale dell'individuo attraverso processi educativi intesi in senso ampio».

⁵ Sul punto cfr. CASINI, *Valorizzazione e gestione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, a cura di Barbati, Cammelli, Casini, Piperata, Sciuolo, Bologna, 2017, 195, il quale sottolinea come le politiche del patrimonio culturale in Italia, sin dagli anni Sessanta, siano state dominate dalla «dicotomia 'tutela/valorizzazione'»: «il binomio è stato usato per indicare due visioni antitetiche, una orientata alla conservazione, l'altra alla 'messa a reddito' del patrimonio artistico». Tuttavia, come osserva l'Autore, «il rapporto tra tutela e valorizzazione e, dunque, tra conservazione, protezione, fruizione, conoscenza è assai più articolato e si pone quale risultato di un più ampio processo di democraticizzazione e progressiva dilatazione del ceto di persone interessate al patrimonio culturale, ispirato da una lettura unitaria dell'articolo 9 della Costituzione». Sulla necessità di predisporre una legislazione che superi l'istanza meramente conservatrice, garantendo interventi di valorizzazione dei beni culturali v. altresì SANTORO PASSARELLI, *Beni della cultura*, cit., 1424.

L'idea «dell'*immedesimazione* del valore ideale e dell'elemento materiale»⁶ non sembra, tuttavia, trovare un riscontro adeguato in sede legislativa, essendo enfatizzata la dimensione *fisica* dei beni culturali⁷. Ai sensi, infatti, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerati beni culturali «tutte le *cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*»⁸ [corsivo nostro]. Si tratta, come appare evidente, di un'impostazione «di tipo oggettivo-reale»: finalizzata, perciò, «ad assicurare, staticamente, la conservazione delle situazioni date», anziché promuovere «l'attitudine dei beni culturali a soddisfare esigenze di civiltà»⁹.

Né, a ben vedere, simile logica è stata emendata dalla l. 9 marzo 2022, n. 22 (*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*), che, com'è noto, ha introdotto nel Codice penale il Titolo VIII-bis (*Dei delitti contro il patrimonio culturale*). Nell'ambito di siffatta disciplina il concetto di 'bene culturale' non è definito in alcun modo: con il rischio, perciò, di trascurare la funzione *promozionale* della personalità umana che si intende attribuire agli oggetti d'arte¹⁰. Tale sistema di tutela orientato alla mera conservazione dell'integrità *fisica* della cosa finisce, quindi, per risultare anacronistico¹¹. Il che, peraltro, risulta tanto più evidente ove si consideri la concezione di fondo della riforma testé citata: ivi, come si dirà nel prosieguo della trattazione, si scorgono, infatti, le istanze proprie del diritto penale *più* tradizionale¹².

⁶ DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 25.

⁷ In questo senso p. es. SCIULLO, *I beni*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di Barbati, Cammelli, Sciuillo, Bologna, 2003, 23 ss.; ID., *Patrimonio e beni culturali*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., 37 ss.

⁸ Circa la nozione di beni culturali nella legislazione nazionale v. PASTORI, *sub Art. 10*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di Cammelli, Bologna, 2007, 97 ss.; RENNA, *I beni museali (privati ed ecclesiastici) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon*, 2005, 1, 1 ss.; VALANO, *sub Art. 10*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di Trotta, Caia, Aicardi, Padova, 2005, 1116 ss.

⁹ MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1302.

¹⁰ Sul punto v. *infra*, § 3.

¹¹ Così MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 61 s., il quale osserva come un sistema di tutela penale, «volto essenzialmente alla *preservazione* dei beni artistici, riflette un'antiquata concezione di tali beni visti nella loro funzione statica di «testimonianza di civiltà»».

¹² V. *infra*, § 4.

2. *La tutela penale del patrimonio culturale prima dell'entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22.* Prima dell'entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22, la tutela penale dei beni culturali era affidata a poche disposizioni: collocate nel Codice penale oppure nell'ambito del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Con riguardo alla disciplina codicistica, è necessario richiamare, anzitutto, la fattispecie di *danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale* di cui all'art. 733 c.p. («chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda non inferiore a euro 2065»)¹³, trattandosi dell'unica norma prevista dal legislatore del 1930 a salvaguardia di un «monumento o di altra cosa» di cui sia noto al soggetto agente «il rilevante pregio». Ben presto, tuttavia, siffatta contravvenzione s'è dimostrata «di rara verifica pratica, richiedendo i tre rigorosi estremi del “rilevante pregio artistico” della cosa danneggiata, della conoscenza di tale rilevanza da parte dell'agente e, addirittura, del “nocumento al patrimonio artistico nazionale”»¹⁴.

Né, peraltro, le *ipotesi aggravate* di danneggiamento e di deturpamento/imbrattamento di «cose di interesse storico o artistico» ex art. 635, comma 2, n. 1¹⁵, e art. 639, comma 2¹⁶ (abrogati, ad oggi, per via della l. 9 marzo 2022,

¹³ Con riguardo alla fattispecie testé richiamata cfr. BOCCHI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia*, in *Giur. it.*, 1990, IV, 170 ss.; BONTEMPI, *sub art. 733 c.p.*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini, Gatta, Milano, 2021, III, 429 ss.; DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 89 ss.; LAZZARI, *L'art. 733 c.p., una norma priva di virtualità applicativa*, in *Cass. pen.*, 2000, 2257 ss.; PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in www.lageislazionepenale.it, 19 febbraio 2018, 17 ss.; PALLADINO, *Art. 733 c.p.: ancora in tema di soggetto attivo e di rapporti con altre norme*, *ivi*, 54 ss.; PIOLETTI, voce *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro)*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, 386 ss.; A. VISCONTI, *sub art. 733 c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, a cura di Forti, Seminara, Zuccalà, Milano, 2017, 2532 ss.; ID., voce *Diritto penale dei beni culturali*, in *Enc. giur. Treccani online*, 2019; TRONCONE, *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 1° aprile 2016; ZANNOTTI, *L'art. 733 e la tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*, in *Cass. pen.*, 1997, 1339 ss.

¹⁴ In questi termini s'è espresso, in particolare, MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 77, il quale, per le ragioni suddette (v. *supra*, § 2), ha definito la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. «gigante».

¹⁵ Prima dell'intervento della l. 9 marzo 2022, n. 22, ex art. 635, comma 2, n. 1, c.p. «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano

n. 22) hanno sperimentato minori difficoltà applicative: non potendosi escludere, del resto, il rischio della soccombenza delle citate aggravanti nel giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.* Onde tentare di contenere simile eventualità, il legislatore aveva innalzato la fattispecie di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. al rango di autonoma fattispecie di reato (cfr. d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)¹⁷: senza che ciò abbia consentito, tuttavia, di risolvere i problemi di effettività della disposizione in oggetto. In forza dell'art. 47, ultimo comma, c.p., infatti, la punibilità finiva per essere facilmente esclusa allorché il soggetto agente avesse accampato l'ignoranza circa il valore artistico della cosa.

A seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, erano derivati, peraltro, problemi di coordinamento con l'art. 639 c.p. La norma *de qua* non era stata interessata, infatti, dalla novella legislativa, sicché la prova del meno grave delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico risultava più agevole rispetto a quella richiesta dall'analoga fattispecie di danneggiamento: «grazie al permanere della speciale qualificazione dell'oggetto materiale della condotta come elemento costitutivo della fattispecie circostanziale»¹⁸.

ubicata o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni». Circa la fattispecie in esame cfr. BARAZZETTA, *sub art. 635 c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1410 ss.; DE MATTEIS, *sub art. 635 c.p.*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, I delitti contro il patrimonio*, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010, XII, 240 ss.; BACCAREDDA BOY, LALOMIA, DOVA, *sub art. 635 c.p.*, in *Codice penale commentato*, cit., 6312 ss.; FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, a cura di Manna, Milano, 2005, 245 ss.; MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., 94 ss.; PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 18 s.

¹⁶ Prima delle modifiche apportate dalla l. 9 marzo 2022, n. 22, l'art. 639, comma 2, c.p. prevedeva la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro per chiunque avesse deturpato o imbrattato «cose di interesse storico o artistico». A riguardo, cfr. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2015, II, 2, 276 ss.; MANTOVANI, *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. disc. pen.*, III, 310 ss.; BACCAREDDA BOY, LALOMIA, DOVA, *sub art. 635 c.p.*, in *Codice penale commentato*, cit., 6322 ss.; BARAZZETTA, *sub art. 635 c.p.*, in *Commentario breve al Codice penale*, cit., 1428 ss.

¹⁷ Come s'è detto *supra*, § 2, il d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha abrogato la fattispecie base di danneggiamento, facendola confluire in un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile: sul punto cfr. BOVE, CIRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 marzo 2016; GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 592 ss.; GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15. 1. 2016*, in www.lageislazionepenale.it, 29 luglio 2016.

¹⁸ PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 5.

Non vanno trascurate, del pari, le criticità della disciplina penalistica – anch’essa abrogata dalla l. 9 marzo 2022, n. 22¹⁹ – prevista nell’ambito del *Codice dei beni culturali*²⁰.

Per i termini imposti dall’essenzialità, in questa sede non è possibile indugiare sulle singole disposizioni ivi contenute: basti qui rilevare come la tecnica di tutela si caratterizzava per una netta anticipazione dell’intervento penale. Le predette contravvenzioni seguivano, infatti, il modello del reato di pericolo, generalmente astratto, «mediato dalla trasgressione delle sottostanti disposizioni amministrative (così negli artt. 169, comma 1, lett. c; 170; 171, comma 1, prima parte; 173, lett. b e c; 175, lett. b), o dalla mancanza, o violazione dei termini, delle autorizzazioni, concessioni o licenze da queste prescritte (così negli artt. 169, comma 1, lett. a e b; 173, lett. a; 174; 175, lett. a) o ancora dalla violazione di prescrizioni, ordini o ingiunzioni della p.a. competente (così negli artt. 169, comma 2; 171, comma 1 e comma 2, seconda parte; 172, nonché nell’emblematica fattispecie di chiusura di cui all’articolo 180, ove si prevede la stessa pena prevista dall’articolo 650 c.p.)»²¹. Essendo svincolate dal riscontro circa un effettivo danno al patrimonio culturale, le ipotesi ora citate salvaguardavano la mera funzionalità dell’azione amministrativa²². Il che lasciava emergere, dunque, un evidente *vulnus* al principio di offensività.

Più ancora, in ragione dei continui richiami alle regole amministrative di settore, le norme incriminatrici di cui al *Codice dei beni culturali* apparivano

¹⁹ Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22, sono abrogati: «gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42». Si tratta, in particolare, delle fattispecie di *Uso illecito* (art. 170); *Violazioni in materia di alienazione* (art. 173); *Uscita o esportazione illecite* (art. 174); *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato* (art. 176); *Collaborazione per il recupero dei beni culturali* (art. 177); *Contraffazioni di opere d’arte* (art. 178); *Casi di non punibilità* (art. 179). Sul punto, per un’analisi più dettagliata cfr. *infra*, § 3.

²⁰ In materia v. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 137 ss.; MANNA, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 1 ss.; PIOLETTI, *sub artt. 169 ss.*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 697 ss.; SALAMONE, *Argomenti di Diritto penale dei beni culturali*, Torino, 2017, 37 ss.

²¹ A. VISCONTI, voce *Diritto penale dei beni culturali*, cit.

²² In questo senso MANES, *La tutela penale*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di Barbati, Cammelli, Sciuolo, Bologna, 2011, 306; MANNA, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 12; PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 20.

«farraginose»²³: ben lontane, perciò, dall'assicurare l'istanza di determinatezza espressa dall'art. 25 della Costituzione.

Giunti a questo punto, non resta che verificare *se* – ed eventualmente *come* – la riforma di quest'anno sia riuscita a *illuminare* le molteplici zone d'ombra della disciplina, sia codicistica sia complementare, in materia di tutela del patrimonio artistico.

3. *Le fattispecie incriminatrici previste dal nuovo titolo VIII-bis (Dei delitti contro il patrimonio culturale) del Codice penale. Prima facie*, ciò che colpisce della disciplina prevista dal Titolo VIII-bis del Codice penale è l'assenza, come s'è detto²⁴, di una definizione circa l'espressione *bene culturale*. A uno sguardo più attento, emerge, peraltro, che le norme ivi contenute non descrivono il medesimo oggetto di tutela. Mentre, ad esempio, le prime dieci fattispecie richiamano *sic et simpliciter* il lemma «bene culturale», l'art. 518-undecies c.p. utilizza, oltre che la predetta dizione, la formula «cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico» [corsivo nostro]. E lo stesso vale per l'art. 518-quaterdecies c.p., che sanziona «chiunque contraffà, altera o produce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico» [corsivo nostro].

Non si comprende, a ben vedere, quale sia il *discrimen* tra le varie locuzione testé ricordate. Né, parimenti, è possibile stabilire se queste ultime indichino soltanto i beni culturali formalmente identificati come tali sul piano amministrativo. Con la conseguenza di «lasciare irrisolti – e anzi potenziati – i più volte richiamati problemi di determinatezza, conoscibilità e rimproverabilità storicamente ed endemicamente sollevati dal diritto penale dei beni culturali»²⁵.

Volendo scendere nel dettaglio, bisogna soffermarsi, anzitutto, sugli artt. 518-bis (*Furto di beni culturali*)²⁶, 518-ter (*Appropriazione indebita di beni cultura-*

²³ MANNA, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 11.

²⁴ V. *supra*, § 1.

²⁵ S'era espressa in questi stessi termini A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 64, la quale, scrivendo prima dell'approvazione della legge in commento, faceva riferimento, invero, al d.d.l. AS 882.

²⁶ Art. 518-bis c.p. (*Furto di beni culturali*) «[comma 1] Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1500. [comma 2] La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a 2000 se il reato è aggravato da una o

li)²⁷, 518-*quater* (*Ricettazione di beni culturali*)²⁸, 518-*quinquies* (*Impiego di beni culturali provenienti da delitto*)²⁹, 518-*sexies* (*Riciclaggio di beni culturali*)³⁰, 518-*septies* (*Autoriciclaggio di beni culturali*)³¹ c.p.

più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

²⁷ Art. 518-*ter* c.p. (*Ricettazione*) «[comma 1] Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. [comma 2] Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata».

²⁸ Art. 518-*quater* c.p. (*Ricettazione di beni culturali*) «[comma 1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 euro 15.000. [comma 2] La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. [comma 3] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

²⁹ Art. 518-*quinquies* c.p. (*Impiego di beni culturali provenienti da delitto*) «[comma 1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-*quater* e 518-*sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. [comma 2] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

³⁰ Art. 518-*sexies* c.p. (*Riciclaggio di beni culturali*). «[comma 1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. [comma 2] La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [comma 3] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

³¹ Art. 518-*septies* c.p. (*Autoriciclaggio di beni culturali*) «[comma 1] Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. [comma 2] Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000. [comma 3] Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. [comma 4] Si applica il terzo comma dell'articolo 518-*quater*».

Tali norme costituiscono fattispecie *speciali*: essendo qualificate dalla *culturalità* dei beni sui quali ricadono le condotte punite. Le pene ivi comminate sono più severe di quelle previste per le corrispondenti ipotesi *comuni* (con la sola eccezione dell'art. 518-*ter* c.p., ove è sancita la reclusione da uno a quattro anni, anziché la reclusione da due a cinque anni come stabilito per l'appropriazione indebita *ex art.* 646 c.p.). Simile rigore sanzionatorio rischia, tuttavia, di condurre a esiti non accettabili sul piano della proporzionalità e della ragionevolezza. Si pensi, per esempio, alla ricettazione di un oggetto con modesto valore culturale: in tal caso, il soggetto agente finirebbe per essere punito con una pena minima pari alla metà del massimo edittale della reclusione prevista per la ricettazione comune. Senza contare peraltro, come si dirà meglio nel prosieguo della trattazione³², la scarsa efficienza della logica intimidativa sotto il profilo preventivo.

Per quanto concerne le norme relative al riciclaggio e all'autoriciclaggio di beni culturali si può osservare, del resto, come ne risulti confermata la tendenza - già maturata nelle applicazioni giurisprudenziali degli artt. 648-*bis* e 648-*ter1* c.p. - ad allontanarsi da quello che costituiva il fulcro originario dell'intento preventivo di tali disposizioni, inerente senza dubbio ad operazioni di carattere *lato sensu* finanziario, per privilegiare condotte riguardanti, invece, oggetti materiali: il che appare coinvolgere un contesto criminologico differente, talora riferibile anche a fatti di rilievo marginale, che necessiterebbe di un approccio sanzionatorio autonomo.

Una certa rigidità punitiva si rinviene, altresì, nell'art. 518-*octies* (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*), che sanziona con la reclusione da uno a quattro «chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza». Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi «chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza averne concorso nella sua formazione o alterazione». Qualora, invece, le predette condotte abbiano ad oggetto una scrittura privata *qualunque*, in forza dell'avvenuta abrogazione degli artt. 485 e 489, comma 2, c.p., il soggetto agente non subirebbe alcuna conseguenza sanzionatoria.

³² V. *infra*, § 4.

Occorre analizzare, poi, i delitti di cui agli artt. 518-*duodecies* (*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*)³³ e 518-*terdecies* (*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*)³⁴ c.p.: fattispecie, queste ultime, connotate dal carattere della *specialità* rispetto a quelle *comuni* di cui agli artt. 635, 639 e 419 c.p.

L'art. 518-*duodecies*, comma 1, c.p. richiama tutte le condotte di cui all'art. 635 c.p.: ovvero, la distruzione, la dispersione, il deterioramento e il rendere inservibile la cosa. A questo elenco, viene aggiunta l'ipotesi del «rendere non fruibile» il bene. Tuttavia, la condotta *de qua* appare difficilmente distinguibile rispetto a quella dell'*inservibilità*: dal punto di vista semantico, infatti, le due espressioni collimano.

Allo stesso modo, tale coincidenza sembra contraddistinguere un'altra delle condotte descritte dalla norma in esame. Oltre a sanzionare – sul modello dell'art. 639 c.p. – colui il quale deturpa o imbratta il patrimonio artistico e paesaggistico, l'art. 518-*duodecies*, comma 2, c.p. punisce il soggetto che «destina i beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico»: secondo una locuzione corrispondente, a ben vedere, a quelle prima citate. Il legislatore ha trascurato, però, tale identità di significato, riconoscendo ai fatti di inservibilità e non fruibilità maggior disvalore. Per queste ultime condotte, infatti, è stabilita la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 2500 a euro 15000, mentre con riguardo all'ipotesi di cui al

³³ Art. 518-*duodecies* c.p. (*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*) «[comma 1] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. [comma 2] Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. [comma 3] La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

³⁴ Art. 518-*terdecies* c.p. (*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*) «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».

comma 2 è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1500 a euro 10000.

Ma non basta. Si pone, altresì, «l'esigenza di una delicata *actio finium regundorum*»³⁵ tra i fatti disciplinati dall'art. 518-*duodecies* c.p. e quelli di devastazione e saccheggio di cui all'art. 518-*terdecies* c.p.

Ora, la giurisprudenza ha chiarito che la devastazione comune, regolata dall'art. 419 c.p., si distingue dal danneggiamento *ex art.* 635 c.p., poiché la prima è «tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico»³⁶. Volendo riportare tale criterio discretivo sul piano del rapporto tra l'art. 518-*duodecies* c.p. e l'art. 518-*terdecies* c.p., si tratterebbe, quindi, di valorizzare l'aspetto della dannosità per l'ordine pubblico delle condotte di devastazione dei beni culturali rispetto a quelle di danneggiamento degli stessi. Simile operazione ermeneutica non sembra, però, agevole. Si consideri, infatti, che l'art. 518-*terdecies* c.p., per la sua collocazione sistematica, difficilmente potrebbe essere inteso come una norma posta a tutela dell'ordine pubblico. Né, del resto, vi sono elementi della fattispecie che depongono in tal senso.

Quello che è evidente, ad ogni modo, è come il legislatore abbia finito per trascurare quanto imposto dal principio di determinatezza, servendosi di termini generici che affidano al giudice il compito di definire il perimetro delle condotte rilevanti. In ogni caso, la punibilità di queste ultime è limitata alle sole ipotesi dolose. S'è scelto, infatti, di non sanzionare le forme di danneggiamento dovute a colpa: sebbene queste ultime, come rilevato in letteratura³⁷, siano ormai frequenti.

Che la tecnica redazionale impiegata nella riforma sia alquanto approssimativa emerge, altresì, dall'indagine circa un ulteriore gruppo di delitti: ovvero, gli artt. 518-*novies* (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*)³⁸, 518-

³⁵ MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al Codice penale*, in *il Quotidiano Giuridico*, 23 marzo 2022.

³⁶ In questi termini Cass., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11912, in *Cass. pen.*, 2019, 3646 ss.; Cass., Sez. I, 7 novembre 2013, n. 3759, *Rv.* 258600; Cass., 8 marzo 2001, n. 26830, *Rv.* 219899.

³⁷ MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale*, cit., 96.

³⁸ Art. 518-*novies* c.p. (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*) «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la

*undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)*³⁹, *518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)*⁴⁰.

Siffatti articoli ripropongono in modo pedissequo il contenuto delle contravvenzioni - abrogate *ex art. 5, comma 2, lett. a)*, della l. 9 marzo 2022, n. 22 - di cui agli artt. 173, 174 e 178 del *Codice dei beni culturali*. Essendo dotata, come la previgente legislazione, di una «pregnante componente normativa»⁴¹, anche l'attuale disciplina solleva, dunque, criticità in ordine alla conoscibilità e alla comprensibilità del precetto da parte del soggetto agente, specie ove questi non sia un operatore professionale del settore. Problematiche le quali sono riscontrabili, altresì, con riguardo all' art. 518-*novies c.p. (Importazione illecita di beni culturali)*: non essendo facilmente praticabile, del resto, la legislazione amministrativa relativa alla procedura di importazione.

consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

³⁹ Art. 518-*undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)* «[comma 1] Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. [comma 2] La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

⁴⁰ Art. 518-*quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte)* «[comma 1] È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. [comma 2] È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

⁴¹ A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 49.

Merita, infine, qualche breve considerazione l'ultima fattispecie incriminatrice introdotta dalla l. 9 marzo 2022, n. 22, sebbene la norma non sia contenuta nell'ambito del Titolo-VIII-*bis* del Codice penale.

Ai sensi del nuovo art. 707-*bis* c.p., «è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

La contravvenzione *de qua* sembrerebbe svolgere una funzione preventiva rispetto al delitto di furto di beni culturali di cui all'art. 518-*bis* c.p. Poiché si viene puniti per il solo sussistere della *possibilità* di compiere tale delitto, la fattispecie di cui all'art. 707-*bis* c.p. può essere ricondotta, a ben vedere, nell'ambito dei cosiddetti *reati di sospetto*: con ciò che ne consegue sul piano della compatibilità rispetto al principio di offensività.

Quanto al fatto che il soggetto agente sia tenuto a provare la legittima destinazione delle apparecchiature in uso, tale inversione dell'onere della prova non pare accettabile: alla luce del principio secondo il quale spetta all'accusa dimostrare, ogni oltre ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato. Tanto più che da tale inversione dell'onere della prova non dipende un provvedimento patrimoniale accessorio, ma la stessa configurazione del reato.

Da ultimo, bisogna dar conto del fatto che le severe pene previste per i delitti contro i beni culturali rischiano di essere inasprite ulteriormente per via delle circostanze aggravanti di cui all'art. 518-*sexiesdecies* c.p.: ovvero, l'aver cagionato «un danno di rilevante gravità»; l'aver commesso il fatto «nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria»; l'aver rivestito la qualifica di «pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela dei beni culturali mobili o immobili»; l'aver commesso il fatto «nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416-*bis* c.p.». In effetti, sembra piuttosto difficile immaginare di commettere uno dei delitti contro il patrimonio artistico il quale non sia aggravato ai sensi delle molteplici circostanze di cui sopra. Tanto più in quanto le circostanze attenuanti *ex art. 518-septiesdecies* c.p. (cioè, l'aver cagionato «un danno di speciale tenuità ovvero un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento

dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità»; «[l'aver] consentito l'individuazione dei correi»; «[l'aver] fatto assicurare le prove del reato»; l'essersi «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori»; «[l'aver] recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto») riguardano per lo più la premialità collaborativa. Peraltro, rispetto a queste ultime c'è il rischio che la persona non vi faccia conto in quanto potrebbero soccombere nel giudizio di bilanciamento. In questo quadro, dunque, la motivazione premiale inerente, in particolare, alla circostanza del ravvedimento operoso *post delictum* di cui all'art. 518-*septiesdecies*, comma 2, c.p. non può che apparire sbiadita.

4. *La tutela dei beni culturali e la teoria dei commons: prospettive de iure condendo.* Guardando alla l. 9 marzo 2022, n. 22, si nota come la *funzione promozionale* che si intende attribuire allo strumento penale circa la salvaguardia del patrimonio artistico sia *tutta* giocata sulla severità del trattamento sanzionatorio: nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente *irrinunciabile* per garantire un'efficace tutela degli oggetti con valore culturale.

Siffatta finalità non sembra conseguibile, tuttavia, attraverso il ricorso enfatico al diritto penale *retributivo*. L'impedire certi fatti lesivi non dipende, infatti, dal carattere esemplare della condanna applicata *dopo* il verificarsi dell'offesa, ma dalla capacità di adottare filtri efficaci rispetto all'adozione di condotte pericolose per i suddetti beni culturali. Senza che si possa trascurare, peraltro, la necessità che «la legge penale non venga rispettata *solo* in forza di premi o castighi»⁴², ma in ragione di un'*adesione* alle istanze di tutela del patrimonio artistico.

Sul punto, pare di qualche utilità fare riferimento, in particolare, alla teoria dei *beni comuni* (ovvero, *commons*)⁴³: in ragione del carattere diffuso che li

⁴² EUSEBI, *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *Studium Iuris*, 2001, 275.

⁴³ La riflessione scientifica circa i *commons* (ovvero, i beni comuni) è stata introdotta da HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, 1243 ss. Successivamente, la teoria dei beni comuni è stata ripresa da OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institution for Collective Action*, Cambridge, 1990, che si è occupata, in particolare, dei c.d. *common pool resources*, ovvero delle risorse comuni intese come «un sistema di risorse naturali in cui sia eccessivamente costosa (anche se non impossibile) l'esclusione nell'uso di potenziali beneficiari» (così FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, Pisa, 2017, 255. In ambito nazionale, si sono occupati del tema in prospettiva penalistica PALAVERA, *Beni comuni e sistema penale*, in *Criminalia*, 2020, 397 ss.; TRONCONE, *Propositi di tutela dei*

qualifica, tali interessi manifestano, infatti, le stesse esigenze di tutela che valgono per i beni culturali. Com'è noto, l'espressione *commons* è impiegata per descrivere le entità, «finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali e alla soddisfazione di diritti fondamentali», che «devono essere gestite in base ai principi di eguaglianza e solidarietà»: «rendendo effettive forme di partecipazione e controllo [da parte] degli interessati»⁴⁴.

In vista di ciò, si tratterebbe di introdurre, dunque, obblighi di *collaborazione* per coloro i quali operano nel settore dei beni culturali (si pensi, per esempio, ai collezionisti, ai mercanti d'arte, ai curatori museali). Del pari, tali obblighi dovrebbero interessare le *societas*, promuovendo l'adozione di modelli organizzativi idonei a favorire le attività di *reporting*. Sebbene un primo passo in questa direzione sia stato compiuto con la riforma in commento: infatti, sono stati inclusi nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti *ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, i delitti di cui agli artt. *518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-sexies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-terdecies e 518-quaterdecies c.p.*

Quanto al contenuto degli obblighi di collaborazione, questi ultimi potrebbero consistere, per esempio, *i)* nel tracciamento degli oggetti d'arte; *ii)* nella registrazione, presso archivi istituiti appositamente, di tutti i dati relativi ai beni culturali di cui si è possesso⁴⁵; *i)* nella segnalazione presso le autorità competenti di attività sospette. Attraverso siffatte pratiche, si avrebbe maggior concretezza circa l'esatta entità del patrimonio culturale, la collocazione dei beni artistici e il loro valore: condizioni le quali, se effettive, renderebbero meno agevole l'agire criminoso in questo ambito.

beni comuni, in *Benessere e felicità: uscire dalla crisi globale. Percorsi interdisciplinari del laboratorio federiciano*, a cura di Arcidiacono, Pomigliano d'Arco, 2013, 248 ss.

⁴⁴ RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Bologna, 2013, 483. Secondo l'Autore, i beni comuni «tendono a costituire un vero "patrimonio dell'umanità", la cui tutela è anch'essa affidata a una legittimazione diffusa, al diritto di tutti di agire affinché siano effettivamente conservati» (cit., 484).

⁴⁵ In attuazione della Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970, ratificata dall'Italia con la l. 30 ottobre 1975, n. 873, ed entrata in vigore il 2 febbraio 1979, l'art. 63 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sancisce per coloro i quali esercitano il commercio di «cose antiche» l'obbligo di tenere un registro dove annotare le operazioni eseguite con riguardo ai predetti oggetti. Tale misura s'è dimostrata, tuttavia, del tutto inefficace non essendo corredata da un adeguato sistema di controllo. Sul punto v. DE MARIA, *sub art. 63*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 297 ss.; MANES, *La circolazione illecita di beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, 108 s.

Occorre predisporre, cioè, una strategia di contrasto rispetto all'*opacità* del mercato dei beni culturali⁶⁶, incidendo sulle carenze *strutturali* del sistema che favoriscono l'adozione di condotte illecite (come, ad esempio, la mancanza di informazioni circa la provenienza dei reperti, il mancato censimento di molti oggetti d'arte oppure la scarsità di controlli sugli scavi archeologici condotti clandestinamente⁶⁷). Affinché lo scambio informativo possa funzionare è necessario, peraltro, che esso sia percepito dagli operatori del settore come un *valore*⁶⁸: il che, a ben vedere, richiede un intervento *educativo* finalizzato al superamento di atteggiamenti *colpevolizzanti* verso coloro i quali provvedano a segnalare eventuali elementi di rischio, anche laddove abbiano concorso a

⁶⁶ «I mondi del commercio e della vendita dei beni culturali, pur essendo pubblici e presentandosi come “trasparenti”, risultano di fatto impenetrabili da parte di osservatori *outsider*, costretti a una visione opaca dei meccanismi interni che li muovono»: così NATALI, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale*, cit., 73. Nello stesso senso anche MACKENZIE, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, in *Crime Law Soc. Change*, 2011, 133 ss.; ID., *The Market and Criminals in the Market: reducing opportunities for Organised Crime in the International Antiquities Market*, in *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, a cura di Manacorda, Chapel, New York, 2011, 69 ss.; ID., *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, in *Organised crime in art and antiquities*, ed. Manacorda, Milano, 2009, 95 ss.; MASSY, *The antiquity art market: between legality and illegality*, in *International Journal of Social Economics*, 2008, 734 ss.; ALDER, POLK, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal market*, in *Art Antiquity and Law*, 2002, 35 ss.; DURNEY, PROULX, *Art crime: a brief introduction*, in *Crime, Law, and Social Change*, 2011, 115 ss.

⁶⁷ Sul fenomeno degli scavi archeologici condotti clandestinamente v. ELIA, *Looting, collecting, and destruction of archeological resources*, in *Nonrenewable Resources*, 1997, 85 ss.; PROULX, *Archaeological Site Looting in ‘Glocal’ Perspective: Nature, Scope and Frequency*, in *American Journal of Archaeology*, 2013, 111 ss.; ID., *Organized criminal involvement in the illicit antiquities trade*, in *Trends in Organized Crime*, 2011, 1 ss.; FABIANI, *Offender Motivations and Expectations of Data in Antiquities Looting*, in *Crime and Art*, ed. Oosterman, Yates, Berlin, 2000, 241 ss.; NISTRI, *The Experience of Italian Cultural Heritage Protection Unit*, in *Crime in the Art and Antiquities World*, cit. 183 ss.; HICKS, *A model investigative protocol for looting and anti-looting educational program*, in *Archeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, eds. Brodie, Kersel, Luke, Tube, Gainesville, 2006, 23 ss.; REED - SCHNEIDER, *Technologies against Looting and Vandalism*, in *Science and Technology in Historic Preservation*, ed. Williamson, Nickens, Oxford, 2000, 291 ss.

⁶⁸ Come rileva NATALI, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica*, cit., 57, coloro che operano sul mercato dei beni culturali sono animati dalla «cultura del non fare troppe domande». Sul punto v. altresì le ricerche condotte da ELIA, *Mythologies of the Antiquities Market*, in *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization, and Commerce*, ed. Nafziger, Nicgorski, Leiden, 2009, 244 ss., il quale ha messo in luce talune ‘mitologie’ relative al commercio di antichità (si pensi, per esempio, al mito ‘del commerciante rispettabile’ oppure al mito del ‘collezionista come custode del passato’) che spiegherebbero gli atteggiamenti reticenti tenuti da alcuni collezionisti, mercanti d'arte e, persino, curatori museali.

produrli. Se ne ricava, dunque, una considerazione generale, valida ben al di là della materia in esame: quella per cui la prevenzione di fatti offensivi nei sistemi complessi – com'è, senza dubbio, il settore del patrimonio culturale – scaturisce da una *just culture*⁴⁹.

Si tratta, allora, di predisporre un sistema *responsivo*⁵⁰, costruito secondo una logica icasticamente descritta come *piramidale*⁵¹, che abbia come finalità quella di favorire l'adesione spontanea dell'interessato alle specifiche cautele prescritte: risultando secondaria l'irrogazione della pena.

Seguendo siffatta logica scalare, la risposta sanzionatoria andrebbe attivata soltanto qualora la richiesta di conformità agli obblighi di collaborazione, pur essendo stata rinnovata a ogni gradino della tutela scalare, rimanga ineseguita. Il compito di accompagnare *'step by step'* il soggetto all'osservanza delle suddette cautele potrebbe essere affidato a un organismo amministrativo specia-

⁴⁹ Con il termine *just culture* si indica una cultura 'giusta', ovvero una «cultura della verità organizzativa»: in questi termini, seppur con specifico riferimento al settore medico, CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017, 166. Il modello della *just culture*, contrapposto a quello della *blame culture* [ovvero, della *cultura della vergogna* fondata sulla stigmatizzazione del *capro espiatorio* (cfr. GIRARD, *Le bouc émissaire*, Paris, 1982, tr. it. di BOVOLI, *Il capro espiatorio*, Milano, 1987; ID., *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, 1978, tr. it. di DAMIANI, *Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo*, Milano, 1996; DOUGLAS, *Scapegoats. Transferring Blame*, London - New York, 1995; DAWSON, *Flesh Becomes Word: A Lexicography of the Scapegoat or, the History of an Idea*, East Lansing, 2013)], è impiegato, in particolare, per prevenire gli errori commessi dagli operatori di *front-line*. Sul tema v. CATINO, *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Roma, 2002; ID., *Logiche dell'indagine: oltre la cultura della colpa*, in *Rass. Sociol.*, 2006, 7 ss.; ID., *Colpa e capro espiatorio: una questione organizzativa*, in *Pensiero organizzativo in Italia. Studi per Giuseppe Bonazzi*, a cura di Marzano, Milano, 2009, 48 ss.; CATINO, ALBOLINO, *Colpa ed errore. Logiche d'analisi in aeronautica e medicina*, in *Studi organizzativi*, 2008, 117 ss.; DEKKER, *Just culture. Balancing Safety and Accountability*, London, 2007, *passim*; ID., *Just culture: who gets to draw the line?*, in *Cogn. Tech. Work*, 2009, 177 ss.

⁵⁰ Per sistema *responsivo* si intende «un modello preventivo graduale, impiegato da un ordinamento per rispondere a eventi pericolosi o dannosi in prima battuta con iniziative interlocutorie e riparative [...] e, nel caso di fallimento di tali misure, mediante misure sanzionatorie progressivamente più coercitive, nel rispetto del principio di *extrema ratio*»: SPRICIGO, *Un approccio "responsivo" per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2014, 117.

⁵¹ Il modello *piramidale* è stato ampiamente descritto da BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002; ID., *Large Business and the Compliance Model*, in ID. (ed.), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, Aldershot, 2003, 177 ss.; ID., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, in *Current Issues in Criminal Justice*, 1990, 59 ss.; ID., *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Michigan Law Review*, 1982, 1466 ss.; AYRES, BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford, 1992, 38 ss.; FISSE, BRAITHWAITE, *Of manners Gentle: Enforcement Strategies of Australian Business Regulatory Agencies*, Melbourne, 1986, 183 ss.; ID., *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge-New York, 1993.

lizzato, come già accade, del resto, in quegli ordinamenti (si pensi, ad esempio, alla legislazione americana in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro o sicurezza dei prodotti⁵²) che attribuiscono funzioni di controllo ad apposite agenzie amministrative⁵³. Attraverso lo strumento delle *ingiunzioni*⁵⁴, questo ente si occuperebbe di emanare ordini a contenuto *conformativo*, stimolando l'adozione di condotte aderenti alle misure preventive indicate. Ove, però, il destinatario non ottemperi alle indicazioni ingiunte, solo a quel punto interverrebbe l'autorità giudiziaria, per irrogare, una sanzione penale: secondo una logica non meramente retributiva, ma *reintegrativa*. In questo quadro, la tradizionale pena detentiva avrebbe un ruolo *residuale*, poiché la sua applicazione sarebbe limitata ai fatti connotati da maggiore gravità. Nelle altre ipotesi, invece, potrebbero essere previste, in particolare, pene pecuniarie, pene interdittive e pene prescrittive⁵⁵.

Simile approccio offrirebbe una tutela più efficace ai beni culturali non solo in prospettiva *sincronica*, ma anche *diacronica*: assicurando alle generazioni future il diritto di poter godere della *bellezza*.

⁵² In tema approfonditamente STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 59 ss.; D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, 405 ss.; nonché, da ultimo, con riguardo, in particolare, all'EPA (*Environmental Protection Agency*), ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 241 ss.; BOURTIN, HOULE, *Investigazioni interne: uno sguardo all'esperienza americana*, in *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, a cura di Centonze, Mantovani, Bologna, 2016, 199 ss.

⁵³ Sul punto v. in particolare CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo del diritto penale*, Milano, 2004, 411 ss.

⁵⁴ Sul modello ingiunzionale cfr., anzitutto, PEDRAZZI, *Odierna esigenze economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1106 ss.; ID., *Problemi di tecnica legislativa*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1978, 38 ss.: tra i molti meriti ascrivibili all'Autore testé citato, v'è anche quello di aver introdotto nella riflessione penalistica italiana il tema, di matrice anglosassone, delle *injunctons*. A riguardo v. anche MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 55 ss.

⁵⁵ Suggestiscono la diversificazione degli strumenti sanzionatori in vista di una tutela più efficace del patrimonio culturale p. es. MACKENZIE, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., 145 ss.; MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., 1298. Secondo A. VISCONTI, *Le prospettive internazionali di tutela penale*, cit., 157, nt. 56, l'introduzione di pene pecuniarie andrebbe considerata, invece, con prudenza: nel settore dei beni culturali, infatti, «la mentalità 'di mercato' domina molti dei soggetti interessati, [così che] un incremento dell'impostazione 'economicista' della tutela rischierebbe di completare la trasformazione di questi beni, dall'intrinseco valore immateriale, in semplici 'merci', distruggendo quindi, ove presente, la consapevolezza del loro valore culturale e umano».

